

Napoli, 20 gennaio 2020

**A TUTTE LE AZIENDE ASSISTITE
LORO SEDI**

OGGETTO: Circolare n. 3/2020 – Decreto Fiscale 2020. Nuovi adempimenti fiscali per committenti ed appaltatori.

Con la presente ed allo scopo costante di aggiornare tutte le Aziende assistite, si comunica che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Fiscale 2020, sono previsti nuovi adempimenti fiscali a carico dei committenti ed appaltatori. Il Decreto Fiscale 2020, le cui novità avranno luogo a decorrere dal 1° gennaio 2020 prevede, tra l'altro, che le aziende (committenti) sono tenute a richiedere all'impresa appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici), copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori, direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Tale adempimento, dovrà essere effettuato nell'ipotesi in cui l'importo del contratto di appalto sia superiore ad € 200.000 all'anno, le cui lavorazioni siano state affidate dallo stesso Committente a favore di un'impresa tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare che il versamento delle ritenute fiscali è effettuato a cura dell'impresa appaltatrice (e dall'impresa subappaltatrice), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di effettuare alcuna compensazione. È opportuno evidenziare, però, che l'Agenzia delle Entrate, con recentissima risoluzione emanata in data 23 dicembre 2019, ha chiarito che: *“si ritiene che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020...anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020”*.

Si aggiunge, anche, che sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, sia l'impresa appaltatrice, che l'impresa subappaltatrice, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, dovrà trasmettere al committente, sia le deleghe, nonché un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente. Tale adempimento, unicamente per le imprese subappaltatrici, deve essere effettuato anche nei confronti dell'impresa appaltatrice. A tal riguardo, si precisa che nell'elenco di cui trattasi, dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- i lavoratori, identificati mediante codice fiscale;
- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;

MARIA CAFASSO - Consulente del Lavoro

I - 80122 Napoli (NA)

Vico Dattero a Mergellina 11

Tel. +39 081 7613065 - Fax +39 081 2461838

mariacafasso@cafassoesterinoec.it

www.esterinocafasso.it

N. iscrizione all'Ordine 1438

Partita Iva 04045231216

- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

È opportuno evidenziare, che nell'ipotesi in cui l'impresa appaltatrice non ottemperi all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente dovrà sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Tale situazione dovrà essere comunicata, a cura del Committente, all'Agenzia delle Entrate, territorialmente competente, entro novanta giorni. Di conseguenza ed in riferimento a tali fattispecie, all'impresa appaltatrice sarà preclusa ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito sospeso e tanto fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute; nel contempo, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria/subappaltatrice, per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Premesso quanto innanzi, si precisa che gli obblighi summenzionati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici), abbiano i seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno tre anni;
- siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
- abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest'ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Resta inteso, che i requisiti sopra specificati dovranno essere certificati mediante il rilascio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del c.d. “DURF” (Documento Unico di regolarità fiscale). Tale documento, ripetesì, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, ha quale obiettivo quello di attestare l’assenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista, sia di pendenze fiscali, nonché di requisiti di attività dell’impresa da almeno tre anni in regola con gli obblighi dichiarativi e di versamento fiscale con determinati termini e modalità. È quanto mai doveroso riferire, però, che ad oggi, la Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate non ha rilasciato alcuna risoluzione operativa, circa le istanze da presentare per il rilascio del c.d. “DURF”.

Si aggiunge, infine, che risulta esclusa, per le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici), qualora mancanti della predetta certificazione dell’Agenzia delle Entrate, la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione, quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti che sono stati messi a disposizione del committente per l’espletamento dell’appalto. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali ed assistenziali, ai premi assicurativi, maturati nel corso della durata del contratto e sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Su tutto quanto precede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per quant’altro dovesse necessitare a tal riguardo.

Con molte cordialità e saluti.

Maria Cafasso
